**LINEE G UI DA PER LE RELAZIONI DEL CURATORI**

La relazione ex art 130, co. 4, CCII redatta dal curatore, come le altre relazioni degli organi delle procedure concorsuali, è indirizzata al Tribunale ma costituisce spesso la *“notitia criminis”* da cui scaturisce il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli artt. 322 e ss. CCII.

Da qui la scelta di fornire indicazioni congiunte per la redazione delle relazioni, suscettibili dl integrazioni direttamente di intesa tra la sezione concorsuale del Tribunale e la sezione criminalità economica della Procura perché effettivamente ciò che agevola le indagini penali favorisce anche il giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie della procedura e, per essa, del ceto creditorio.

Anche ai sensi dell'art. 130 c 7, come statuito nel protocollo, si dispone al momento del deposito da parte del curatore direttamente a cura della cancelleria (e quindi senza necessità di ordine del giudice delegato) la trasmissione automatica ed in integrale (preferibilmente avendo già autorizzato la visibilità al sostituto assegnatario delle indagini scaturite dalla

già trasmessa sentenza dichiarativa se del caso acquisendo il nominativo dall’U.A.C. della Procura): l) della informativa sui primi accertamenti compiuti ex art l30 c.1 da depositare da parte del curatore necessariamente entro trenta giorni (con il flag altro); 2) della comunicazione notizia di reato ex art. 130 c. 2 da depositare da parte del curatore in caso di mancato deposito delle scritture contabili e/o di altre violazioni (con il flag parere);

3) della relazione particolareggiata ex art. 130 C. 4 e 5 del curatore.

Qui si precisa che il deposito non tempestivo e incompleto delle relazioni è valutato anche ai sensi del comma terzo dell'art. 358 CCII.

Si invita a seguire il seguente **schema standard** per la redazione della relazione particolareggiata.

**INTESTAZIONE: RIFERIMENTI DEL PROFESSIONISTA:**

**INDIRIZZO PEC e CONTATTO TELEFONICO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA:**

**PRIMA SEZIONE:**

**1.1.INQUADRAMENTO PRELIMINARE**

In questa sezione si riportano i dati preliminari, identificativi e caratterizzanti l’impresa in liquidazione.

**1.2 ACCESSO A PRECEDENTI PROCEDURE MINORI O ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

Va ricostruita la vicenda societaria evidenziando eventuali ricorsi ad altre procedure minori per la regolazione della crisi e dell’insolvenza o a domanda di composizione negoziata.

**SECONDA SEZIONE**

**2.1.DATI STORICI, EVOLUZIONE DEL CAPITALE, SUCCESSIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Vanno forniti i dati relativi alla costituzione dell’impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria.

Vanno indicate le cariche sociali: nomi, generalità, codice fiscale e indirizzi (conosciuti) degli amministratori, indicando le scansioni temporali delle rispettive cariche, dei sindaci (se presenti) e della società di revisione (se a suo tempo incaricata).

Sarà inoltre opportuno:

1) riportare dati precisi in ordine agli indirizzi del debitore;

2) appurare presso il registro delle imprese se gli esponenti abbiano partecipazioni o rivestano cariche in altre società;

3) verificare che gli esponenti ufficiali non siano delle c.d. “teste di legno”;

4) riferire elementi per individuare i soggetti ai quali ricondurre il centro di interessi dell’impresa, nonché eventuali amministratori di fatto.

**2.2 GLI AMMINISTRATORI**

Vanno descritti tutti i dati per inquadrare la realtà delle funzioni, dei poteri e dei rapporti tra le persone, che di fatto o di diritto, hanno gravitato ai vertici dell'impresa.

Quando vi è un amministratore delegato, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega.

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle procure, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti.

**2.3 ATTIVITÀ SVOLTA E SED I, LEGALI E OPE RATIVE**

Va riportato l’oggetto sociale come lo si ricava dall’atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti

Va poi descritta l'attività che in concreto è stata svolta dall'imprenditore, distinguendo per esempio, se era una immobiliare di mero possesso o se invece realizzava costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva.

Quanto alla sede, oltre al dato formale della sede legale, occorre riferire dove l’impresa avesse eli insediamenti produttivi; dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o, se tenuta da professionista esterno, alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se aves5e filiali in altre città o all'estero; se i locali erano gli stessi dove aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro ente (e in questo caso, riferire dopo gli eventuali legami).

**2.4.PERIODO DI OPERATIVITA’ DELL’AZIENDA**

E’ importante conoscere da quanto tempo e per quanto tempo l'impresa ha veramente svolto attività economica e se, all'atto della liquidazione giudiziale, era ancora operativa ovvero da quando era ferma.

**2.5.OPERAZIONI ESTRANEE ALLA LIQUIDAZIONE**

Va riferito se nel periodo di liquidazione sono state svolte operazioni estranee a una normale attività di liquidazione o comunque, da considerarsi anomale.

2.6. **APPARTENENZA AD UN GRUPPO**

Va chiarito se l'impresa operava individualmente, ovvero se era inserita in un gruppo, anche di mero fatto. Nel qual caso, occorre specificare la sua posizione riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione e all'operatività in concreto svolta per l’analisi:

1) dei rapporti commerciali con le parti correlate, al fine di verificare l'effettività delle prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti;

2) dei rapporti finanziari tra le parti correlate, come la modalità di regolazione dei debiti/crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l'esistenza di finanziamenti; l'evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l'esistenza di compensazioni;

3) delle operazioni straordinarie: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri *asset* strategici.

**TERZA SEZIONE — DISSESTO**

**3.1. L’INDIVIDUZAZIONE DELL’INIZIO DEL DISSESTO**

Va individuato il periodo in cui la società è entrata in stato di crisi e poi di insolvenza; va descritto il periodo “in *bonis”* ed il periodo “di crisi” ed il passaggio tra le due fasi nonché tra quest’ultima e l’insolvenza, aspetto che quasi mai è rilevabile dalla mera lettura dei bilanci.

**3.2. CARATTERISTICHE DEL DISSESTO**

Vanno descritte le operazioni poste in essere dal momento dell'insolvenza al momento della dichiarazione di apertura della procedura, l'una, che riguarda soprattutto l’eventuale esigenza palesata con atti o condotte oggettive, di celare il dissesto non rendendolo manifesto all'esterno; quindi, operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri.

**QUARTA SEZIONE : CONTABILITÀ E LIBRI SOCIALI**

**4.1 VALUTAZIONI**

In questa sezione sono riportati gli aspetti contabili non limitandosi ad un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili.

Occorre fornire elementi concreti per valutare l’esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale (fraudolenta o colposa).

**4.2.IN CASO DI CONTABILITA’ MANCANTE**

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre riferire dettagliatamente l’attività svolta nel tentativo di rintracciarla, le ricerche che sono state esperite e le risposte che sono state fornite dall’ imprenditore. dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti. Qualora risulti che libri, registri e schede sono custodite altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc..), si riferiranno le attività svolte in merito, indicando se si ritiene necessario un pertinente e mirato intervento del P.M.

**4.3.IN CASO D I CONTABILITÀ CON SEGNATA IN PARTE**

È necessario un elenco dettagliato degli atti e/o documenti mancanti.

**4.4 IN CASO DI CONTABILITÀ SOLO APPARENTEMENTE ATTENDIBILE E COMPLETA**

Sarà utile elencare tutte le anomalie riscontrate nell'esame contabile, concentrandosi su quelle “sostanziali”; quelle cioè che, a prescindere se rispettino o meno la normativa specifica e i principi contabili, inducono il sospetto di una tenuta fraudolenta della contabilità.

Certamente però rivestono particolare interesse per le funzioni del P.M.: l’eccessiva consistenza e le movimentazioni inverosimili della cassa; l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc... , l'omessa contabilizzazione di conti bancari (ovviamente se erano attivi); l'omessa svalutazione di crediti pacificamente non più incassabili; la presenza della posta “fatture da emettere” in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento; l'omessa contabilizzazione di crediti incassati; l'immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti “amici”;1’immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, specie qualora tali *asset* risultino trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate; la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento; 1’incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento; 1’inconciliabllità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusa dei conti nei vari esercizi; specie del magazzino; l'assenza di una pare delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino (se prevista dalla normativa); l'eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze; l’eccessiva valutazione del lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali; le uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa; i rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento; gli stomi di fatture attive privi dl giustificazione o ragionevolezza

**4.5 IN CASO DI ATTIVITÀ AZIENDALE DURANTE IL PERIODO DI “BLACK OUT” CONTABILE**

Vanno accuratamente segnalati i casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compra/vendite di beni, restituzione di prestiti, etc...) in epoca “non coperta” da un'adeguata e coerente contabilizzazione; cosa che in genere si ricava dalle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc.. .), da sentenze intervenute con controparte la società oggetto di liquidazione giudiziale, etc..

**4.6.DATI CONCERNENTI L’ATTIVO E IL PASSIVO DELLA PROCEDURA**

**INDICAZION E SOMMARIA DEI DATI**

Occorre innanzitutto fornire quelle cifre che indichino immediatamente le dimensioni del dissesto. Dunque, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile.

Se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare stime attendibili; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in una scala di gravità e calibrare così tempi e modi delle indagini.

**4.7 LE CATEGORIE DI CREDITORI**

A parte l’ovvia distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorrerà distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi.

**4.8 I LAVORATORI**

Va evidenziato da quando l'azienda non è stata più nemmeno in grado di pagare i dipendenti serve a individuare la linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza.

**4.9 BANCHE E ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

Occorrerà distinguere i rapporti finanziari passivi: mutui assistiti da ipoteca; finanziamenti a medio/lungo termine; anticipi su c/c o scoperti di c/c; sconti di fatture e altra “carta commerciale”; garanzie personali o reali per debiti di terzi ;ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto.

Rileva individuale l'uso delle somme messe a disposizione dell’imprenditore e se emerga dalla contabilità.

Quanto ai debiti “da garanzia”, sarà importante conoscerne entità, epoca in cui sono sorte e più che altro il soggetto nel cui interessi furono concesse. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fidejussione a terzi può infatti significare dissipazione (condotta alternativa e di pari rilevanza della distrazione).

**4.10. DEBITI ERARIALI E PREVIDENZIALI**

Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria e della bancarotta semplice va comunicato l'omesso pagamento di tasse, tributi e contributi e la presenza di un “debito pubblico” dell’impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo.

Anche in questa categoria è però essenziale raggruppare schematicamente i rapporti per sub categorie e per anno di imposta: l’IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi.

Va sempre segnalato l'omesso (ri)versamento dell’IVA, descrivendo quanta parte del credito insinuato dall’Erario fa riferimento al “capitale”, vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

**SESTA SEZIONE L'ANALISI DEI BILANCI NEL QUINQUENNIO**

**6.1. ESAME COMPARATO**

L'esame comparato dei bilanci rappresenta il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero assumere rilevanza nel versante penale e va orientato a un duplice obiettivo: a) cogliere i segnali che denunciano l'inattendibilità della rappresentazione di bilancio (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.; b) individuare gli andamenti anomali di talune specifiche poste che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

**6.2.AMMINISTRATORI DI FATTO**

Risulta di fondamentale importanza acquisire informazioni sul vero *dominus* dell'impresa soggetta a liquidazione.

In ogni caso, anche laddove il curatore non riesca ad acquisire direttamente queste informazioni, è fondamentale che egli indichi nella relazione i soggetti (dipendenti, fornitori o clienti) che a suo avviso potrebbero con buona probabilità disporre d’informazioni al riguardo, indicando generalità, luogo di residenza, eventuali recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica nonché il nome dell'eventuale difensore di essi.

**6.3. RESPONSABILITÀ**

In sintesi, il curatore descrive le eventuali condotte illecite riscontrate e gli addebiti di responsabilità da porre a carico dei vari soggetti che hanno interagito con la società.

Evidenzierà inoltre il danno complessivo arrecato dalla condotta, facendo attenzione a scindere, qualora possibile, tra danno da aggravamento e danno specifico.

Al riguardo, in particolare, riferirà in maniera specifica e dettagliata:

* sui comportamenti da parte dell’imprenditore e/o amministratore (ovvero di altri soggetti) di appropriazione o distrazione di beni e risorse sociali, di effettuazione di operazioni dolose, fraudolente o imprudenti, di irregolare gestione contabile ovvero di inottemperanza alle prescrizioni imposte con la sentenza dichiarativa;
* su eventuali comportamenti da parte dell’imprenditore e/o amministratore (ovvero di altri soggetti) di pagamento in favore di alcuni creditori in pregiudizio degli altri, nell’imminenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
* su quale sia stato il ricorso da parte dell’imprenditore al credito bancario negli anni precedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e se vi siano state condotte di dissimulazione di un dissesto economico/finanziario già in atto;
* se siano individuabili operazioni, simulate sotto altra veste formale, con le quali i soci abbiano potuto conseguire indebitamente la restituzione dei conferimenti;
* se siano state riscontrate condotte penalmente rilevanti ex artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 3634 c.c., evidenziando, altresì, il nesso causale tra tali condotte e il dissesto della società;
* sui comportamenti complessivamente tenuti dagli organi di controllo endosocietari e, in particolare, su eventuali illegittimità, precisando se i sindaci (ove esistano) e/o i soci abbiano potuto, fino alla dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale, esercitare i rispettivi poteri di controllo;
* se i libri e le scritture contabili siano stati regolarmente tenuti e, comunque, se siano stati tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società assoggettata a liquidazione giudiziale, se sussistano fatti riconducibili ad ipotesi criminose ulteriori, rilevanti ai sensi degli artt. 323, 327, 338, 339 e 340 D.Lvo 12 gennaio 2019 n. 14 od in tema di omesso e intempestivo deposito dei bilanci e delle scritture contabili (e inottemperanza degli obblighi di cui agli artt. 49 e 149 D.Lvo 14/2019).

firme